

CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 2 novembre 2005, n. 46/E

Oggetto: Circolare IRES/9. Riforma del sistema fiscale statale. Pro rata patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi. Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

INDICE

1. PREMESSA

2. PRO RATA PATRIMONIALE

2.1. *Ambito soggettivo di applicazione della norma*

2.2. *Ambito oggettivo di applicazione della norma*

2.3. *Modalità di calcolo del pro rata patrimoniale*

2.3.1. *Il valore di libro delle partecipazioni*

2.3.2. *Le partecipazioni escluse*

2.3.3. *Il valore del patrimonio netto contabile*

3. PRO RATA GENERALE

3.1. *Pro rata generale e riporto delle perdite fiscali*

3.2. *Pro rata generale e spese generali ex articolo 109 del TUIR*

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 16 dicembre 2003, e rubricato “*Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80*”, prevede agli articoli 96 e 97 del novellato Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito TUIR), delle disposizioni che, unitamente a quelle contenute nell'articolo 98 del TUIR, limitano la deducibilità degli interessi passivi.

Tali disposizioni attuano le previsioni contenute nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della citata legge delega che, in particolare, prevede:

1. la riformulazione del previgente articolo 63 del TUIR al fine di escludere il pro rata di indeducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi dalla formazione del reddito complessivo (cosiddetto *pro rata generale*);
2. la previsione di un nuovo *pro rata* di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione, escludendo quelle relative a società controllate incluse nel consolidato fiscale ed eventualmente anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale (cosiddetto *pro rata patrimoniale*).

Considerato che anche l'articolo 98 del TUIR dispone limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, si ricorda che, come già evidenziato nella circolare n. 11/E del 17 marzo 2005 emanata a commento dell'istituto della “*thin capitalization rule*”, si applicano in via prioritaria le disposizioni dell'articolo 98 del TUIR, quindi quelle contenute nell'articolo 97 disciplinante il *pro rata patrimoniale* e da ultimo le norme di cui all'articolo 96 relative al *pro rata generale*.

2. PRO RATA PATRIMONIALE

L'articolo 97 del TUIR disciplina il *pro rata patrimoniale* di indeducibilità degli interessi passivi specificamente riferito all'ipotesi in cui l'impresa posseda delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR.

Tale disposizione è finalizzata a impedire la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti, contratti per l'acquisto di attività dalla cui cessione l'impresa ottiene proventi non imponibili, quali le partecipazioni di cui all'articolo 87 del TUIR.

Si osserva che gli interessi che soggiacciono alle disposizioni del presente articolo sono quelli che residuano dopo le disposizioni di cui all'articolo 98 del TUIR relative alla *thin capitalization rule*.

2.1. Ambito soggettivo di applicazione della norma

Considerato che il *pro rata patrimoniale* di cui all'articolo 97 del TUIR si applica ai soggetti che realizzano plusvalenze esenti a norma dell'articolo 87 del TUIR, entrambe le richiamate disposizioni presentano il medesimo ambito soggettivo di applicazione.

Pertanto, il *pro rata patrimoniale* si applica ai soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES), come individuati dall'articolo 73 del TUIR, vale a dire:

- società per azioni ed in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti;

- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni.

Inoltre, per effetto del rinvio all'articolo 97 del TUIR, contenuto nell'articolo 62 del TUIR, il *pro rata patrimoniale* si rende applicabile anche alle società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate) e alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa.

Come per la *participation exemption*, si ritiene che l'istituto in esame non possa applicarsi ai contribuenti c.d. "minori", di cui all'articolo 66 del nuovo TUIR, non essendo gli stessi tenuti agli obblighi di redazione del bilancio, previsti per i soggetti in contabilità ordinaria. L'articolo 66 del TUIR, inoltre, ai fini della determinazione del reddito di detti contribuenti, prevede espressamente l'applicabilità dell'articolo 96 del TUIR (*pro rata generale*), ma non anche dell'articolo 97 del TUIR.

2.2. Ambito oggettivo di applicazione della norma

Considerato il generico richiamo agli interessi passivi, contenuto nel comma 1 dell'articolo 97 del TUIR, si ritiene che rientrino nel campo di applicazione del *pro rata patrimoniale* tutte le tipologie di interessi passivi, a prescindere dal rapporto sottostante che li ha generati.

Stante anche l'applicazione successiva di detto articolo rispetto all'articolo 98 del TUIR, devono ritenersi valide, ai fini del *pro rata patrimoniale*, le considerazioni già effettuate in merito nella circolare n. 11/E del 2005. In particolare, nella richiamata circolare è stato precisato che, per la *thin capitalization rule*, rilevano gli interessi passivi relativi ai c.d. "*finanziamenti rilevanti*" ovvero "...ad operazioni di natura finanziaria, diverse da quelle finalizzate all'acquisizione di beni o servizi", fatta salva l'ipotesi in cui, avendo riguardo alle condizioni (ad esempio, particolarmente inique) e alle modalità (ad esempio, molto dilazionate) del pagamento pattuite, debba ritenersi che

l'operazione commerciale di fatto è riconducibile a un vero e proprio negozio di finanziamento.

Si ricorda, altresì, che vanno considerati anche gli interessi passivi impliciti nei canoni dovuti in base ai contratti di leasing finanziario.

2.3. Modalità di calcolo del pro rata patrimoniale

Il comma 1 dell'articolo 97 stabilisce che: *“Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, è indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87”*.

Per effetto di tale disposizione, il *pro rata patrimoniale* si applica solo se si verifica la condizione pregiudiziale di accesso, ovvero solo se l'impresa possiede delle partecipazioni con i requisiti per la *participation exemption*, iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello del proprio patrimonio netto contabile, risultante dal medesimo bilancio.

Condizione pregiudiziale di accesso ⇒ Partecipazioni esenti > PN Contabile

Per poter applicare, quindi, l'articolo 97 del TUIR, è necessario che la differenza tra i predetti valori sia positiva. Qualora la stessa risulti negativa, dopo aver applicato, ricorrendone i presupposti, la *thin capitalization rule*, l'impresa applicherà direttamente l'articolo 96 del TUIR.

Una volta verificata la condizione pregiudiziale di accesso, ai fini della determinazione del *pro rata patrimoniale*, il contribuente dovrà calcolare il seguente rapporto :

$$\textit{Percentuale di indeducibilità} = \frac{\text{Partecipazioni esenti - PN}}{\text{Totale Attivo - PN - Debiti Commerciali}} \times 100$$

Per il calcolo del predetto rapporto:

- le partecipazioni che si qualificano per il regime della *participation exemption* sono considerate al valore c.d. *di libro*, ossia al valore a cui sono iscritte nel bilancio dell'impresa. Si devono, inoltre, considerare le sole partecipazioni che al momento della chiusura del periodo di imposta abbiano già maturato i requisiti di cui all'articolo 87, commi 1 e 2, del TUIR. Tale valore rileva anche ai fini della verifica della condizione pregiudiziale di accesso;
- il valore del Patrimonio Netto è pari a quello contabile, comprensivo dell'utile di esercizio, e rettificato in diminuzione ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3), del TUIR. Tale valore è il medesimo anche ai fini della verifica della condizione pregiudiziale di accesso;
- il Totale Attivo è dato dal totale dell'attivo dello stato patrimoniale;
- il valore dei Debiti Commerciali è quello risultante dal passivo dello stato patrimoniale. La relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 344 del 2003 chiarisce che “ *Con la scelta di dare rilevanza ai fini del rapporto in argomento ai debiti commerciali, si è inteso evitare che i termini di pagamento praticati dall'impresa nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi assumesse rilevanza fiscale. In particolare la norma intende evitare la convenienza a contenere l'indebitamento finanziario mediante un corrispondente aumento dell'indebitamento commerciale ottenuto con*

l'allungamento dei termini commerciali..”. L'unico indebitamento, infatti, idoneo a produrre oneri finanziari espliciti è quello finanziario, mentre quello commerciale influenza unicamente il prezzo dei beni e dei servizi e pertanto in assenza dell'apposita previsione dell'articolo 97 del TUIR, non subirebbe l'effetto del *pro rata patrimoniale*.

Ai fini del calcolo del *pro rata patrimoniale*, inoltre, la richiamata relazione di accompagnamento precisa che *“Tutti gli elementi che concorrono alla formazione del rapporto sono quelli ritraibili dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce il periodo d'imposta”*.

Il valore percentuale del rapporto, applicato agli interessi passivi che residuano dopo l'applicazione della *thin capitalization rule*, consente di determinare un importo che, una volta ridotto dell'ammontare *“corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87”*, rappresenta la porzione indeducibile degli interessi passivi.

La rettifica in diminuzione dall'ammontare degli interessi indeducibili può avvenire esclusivamente con riferimento ai dividendi percepiti nel periodo d'imposta per cui si calcola il *pro rata*.

La disposizione in commento mira a salvaguardare la deducibilità di quella parte degli interessi passivi correlati a proventi finanziari (dividendi) soggetti ad imposizione.

Come è noto, i dividendi concorrono per il 5 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES, e per il 40 per cento alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. I dividendi distribuiti da società che hanno optato per il consolidato fiscale non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Esempio

Partecipazioni esenti	= 4.000
Crediti vs soci per versamenti	= 1.000

Altre partecipazioni	= 950
Altre attività	= 850
Totale attivo	= 6.800
Debiti	= 3.000
Debiti commerciali	= 1.000
Patrimonio Netto	= 2.800
Totale passivo	= 6.800

Recupero da thin capitalization	= 50
Interessi passivi	= 500
Dividendi (5%)	= 20

PN rettificato = PN contabile – Crediti vs soci = 2.800-1.000 = 1.800

Pro rata patrimoniale = $[(4.000-1.800)/(6.800-1.800-1.000)] = 0,55$

Interessi passivi indeducibili = $[(500-50) \times 0,55] - 20 = 227,5$

2.3.1. Il valore di libro delle partecipazioni

Ai fini della determinazione del numeratore del rapporto, in merito al valore di libro delle partecipazioni che si caratterizzano per l'esenzione, la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003 precisa che la partecipante deve individuare tale valore così come risulta dal proprio attivo dello Stato patrimoniale, non rilevando, di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

Per le società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice ed ad esse assimilate) nonché per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, per effetto dell'articolo 62 del TUIR, il valore di libro di dette partecipazioni rileva, ai fini del calcolo del pro rata patrimoniale, nella misura di cui all'articolo 58, comma 2, del TUIR e cioè limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

Le partecipazioni da tenere in considerazione sono quelle rilevanti ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalle relative plusvalenze a norma dell'articolo 87 del TUIR. In particolare, deve trattarsi di azioni o quote di partecipazioni in società e enti indicati nell'articolo 5 (escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparati) e nell'articolo 73 del TUIR (comprese quelle non rappresentate da titoli), che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo (diciottesimo, per le cessioni effettuate dal 4 ottobre 2005) mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale della società partecipata sia in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto di interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi nei predetti Stati o territori;
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.

Il comma 3 dell'articolo 87 del TUIR estende il campo di applicazione dell'esenzione anche alle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di:

1. strumenti finanziari simili alle azioni, definiti dall'articolo 44 del nuovo TUIR;
2. contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b*, del TUIR.

Rinviando per una più approfondita disamina dei predetti requisiti alla circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, si fa presente che, ai fini della disciplina del

pro rata patrimoniale, assumono particolare rilievo i requisiti dei punti a) e b) dell'elenco sopra stilato.

In particolare, con riferimento al requisito del periodo minimo di possesso, si fa presente che l'articolo 5 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, ha modificato, con effetto per le cessioni effettuate a decorrere dal 4 ottobre 2005, il requisito di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 87 del TUIR, elevando detto requisito da dodici a diciotto mesi. Inoltre, sempre ai sensi del richiamato articolo 5 e con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, all'articolo 97 del TUIR, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, per il quale *“Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) – periodo minimo di possesso – si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta”*.

Pertanto, benché ai fini dell'articolo 87 del TUIR il requisito dell'ininterrotto possesso delle partecipazioni deve sussistere *“dal primo giorno del diciottesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione”* e che a tal fine devono considerarsi cedute per prime le partecipazioni o quote acquisite in data più recente (criterio LIFO), per l'applicazione dell'articolo 97 del TUIR detto requisito rimane di dodici mesi.

Più precisamente, il comma 1 dell'articolo 97 del TUIR prevede che, per il calcolo del rapporto di ineducibilità, occorre tener conto del valore di libro delle partecipazioni c.d. esenti *“alla fine del periodo d'imposta”*. Analoga precisazione è contenuta nel comma 1-bis del medesimo articolo.

Conseguentemente, anche alla luce della recente modifica normativa, deve ritenersi che, ai fini del pro rata patrimoniale, il periodo minimo di possesso (dodici mesi) deve essere verificato, al termine del periodo d'imposta. Ciò comporta che nel primo periodo d'imposta in cui la partecipazione è stata acquistata, non è mai soddisfatto il requisito dell'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione. Tale partecipazione, infatti, alla chiusura del periodo di imposta, non soddisfa i

requisiti per l'esenzione e, dunque, la stessa non rientrerà nel rapporto previsto dall'articolo 97 del TUIR.

Per quanto riguarda il requisito dell'iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, si ricorda che l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione della *participation exemption*.

Da ciò consegue un duplice effetto:

- se, durante il periodo di possesso, nel primo bilancio chiuso, la partecipazione è classificata nell'attivo circolante, non potranno mai trovare applicazione né la disciplina della *participation exemption* né, conseguentemente, la disciplina del *pro rata patrimoniale*;
- qualora, al contrario, la partecipazione fosse stata collocata tra le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni di cui agli articoli 87 e 97 del TUIR potranno trovare applicazione, anche nell'ipotesi in cui, negli esercizi successivi, la partecipazione venga riclassificata nell'attivo circolante.

Si fa presente, inoltre, che sempre ai fini del rispetto del requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, l'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 344 del 2003 ha disciplinato il trattamento da riservare a quelle partecipazioni societarie acquisite in tempi remoti, per le quali sarebbe difficile dimostrare la prima effettiva imputazione in bilancio.

In particolare, è stato previsto che per dette partecipazioni il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie sussiste se le stesse risultano classificate in detta categoria nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo regime. In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, tutte le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti posseduti al 1° gennaio 2004, fermo restando gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87, si qualificano per l'esenzione delle relative

plusvalenze qualora siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002.

Per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti acquisiti nel corso del 2003, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione in detta categoria nel bilancio relativo allo stesso anno.

Come già accennato, ai fini del *pro rata patrimoniale*, in aggiunta alle partecipazioni sociali, occorre considerare anche gli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettere a) e b) del TUIR, nonché i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza caratterizzati da un apporto di capitale o da un apporto misto di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR. Naturalmente, deve trattarsi di strumenti e contratti per i quali sia prevista l'esenzione per le relative plusvalenze e pertanto la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 87.

2.3.2. Le partecipazioni escluse

Il comma 2, lettera b), dell'articolo 97 del TUIR, stabilisce che, nel computo degli interessi indeducibili, non rilevano, oltre alle partecipazioni prive dei requisiti previsti per l'esenzione delle relative plusvalenze:

1. le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo ai fini del consolidato nazionale e mondiale, salvo quanto previsto dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, del TUIR. Tali disposizioni, in particolare, prevedono che, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno prima che si compia il periodo di irrevocabilità dell'opzione, il reddito della società o ente controllante deve essere aumentato per un importo equivalente agli interessi passivi dedotti, per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2, nei precedenti esercizi del triennio (qualora vi sia opzione per il consolidato nazionale) o nei due esercizi precedenti rientranti nel quinquennio (nell'ipotesi di opzione per il consolidato mondiale). Al riguardo, la circolare n. 53/E del 20 dicembre

2004 ha illustrato, al paragrafo 6.2.1, le rettifiche di consolidamento relative al *pro rata patrimoniale*. In tale sede è stato specificato che le singole consolidate comunicano al soggetto consolidante il proprio reddito imponibile, dopo aver effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, la rettifica da *pro rata patrimoniale*. La società controllante, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lett. b) del TUIR, dovrà apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti una “*rettifica in aumento o in diminuzione per effetto della rideterminazione del pro rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo*”;

2. le partecipazioni “*...in società il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui, entro il terzo anno successivo all'acquisto, avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile è rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto di tale previsione*”. L'espresso richiamo all'articolo 115 del TUIR (c.d. *grande trasparenza*) porterebbe a ritenere che la disposizione in esame riguardi esclusivamente le società di persone e le società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza. Tuttavia, considerata la *ratio* della norma, si ritiene che la stessa debba intendersi riferita anche ai soggetti in “trasparenza” per effetto dell'opzione di cui all'articolo 116 del TUIR (c.d. *piccola trasparenza*), vale a dire le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa. Infatti, tenuto conto che la disciplina della piccola trasparenza è modellata su quella di cui all'articolo 115, non appare giustificato, ai fini in esame, accordare un differente trattamento ai due istituti.

La relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003, relativamente all'articolo 97 del TUIR, chiarisce che *“Nel comma 2 è prevista una disposizione che intende eliminare eventuali incongruità che si potrebbero verificare nell'ipotesi in cui la partecipazione che non ha concorso alla formazione del pro rata in quanto assoggettata a tassazione nell'ambito del gruppo ovvero il cui reddito è imputato ai soci per trasparenza dovesse essere ceduta”*. In particolare, con riferimento alle società trasparenti, se la cessione delle partecipazioni in dette società avviene entro il terzo anno successivo all'acquisto delle stesse, il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui è effettuata la cessione va rettificato in aumento di un importo pari a quello degli interessi passivi che sarebbero stati indeducibili per effetto dell'inclusione di dette partecipazioni nel calcolo del *pro rata patrimoniale*. Nella citata relazione, inoltre, si specifica che la ripresa a tassazione deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica la circostanza appena citata.

Infine, atteso il tenore letterale della norma, si fa presente che, al contrario di quanto specificamente previsto per l'ipotesi del consolidato, in cui la ripresa a tassazione degli interessi passivi dedotti va effettuata in caso di perdita, per qualunque motivo, del requisito del controllo, nel caso di partecipazioni in società “trasparenti” non comporta alcuna penalizzazione il venir meno del rispetto del limite minimo o massimo relativamente alle percentuali dei diritti di voto e di partecipazione agli utili, per effetto di cessioni o acquisti di partecipazioni. Pertanto nella fattispecie appena considerata, qualora venga meno il regime della trasparenza, non si dovrà procedere ad alcuna rettifica.

2.3.3. Il valore del patrimonio netto contabile

Il comma 2 dell'articolo 97 del TUIR, prevede che il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, deve essere rettificato, in diminuzione, con gli stessi criteri di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e),

numeri 1 e 3, del TUIR, vale a dire:

- dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento non ancora eseguiti; ciò, come già esplicitato nella circolare n. 11/E del 2005 in tema di *thin capitalization rule*, allo scopo di attribuire rilevanza esclusivamente al capitale effettivamente versato nella società;
- delle perdite subite nella misura in cui, entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono, non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura. La norma intende agevolare il contribuente in quanto permette di non intaccare il patrimonio netto a seguito di una perdita sofferta. Conseguentemente il contribuente ne risulterà avvantaggiato sia in sede di verifica della condizione pregiudiziale di accesso, sia ai fini del calcolo del *pro rata patrimoniale*. Tuttavia, qualora la perdita non venga ripianata tramite accantonamenti di utile o conferimenti, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento, la stessa andrà a diminuire il patrimonio netto contabile, incidendo così in misura maggiore sull'indeducibilità degli interessi passivi.

La relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003 afferma esplicitamente che tutti i dati contabili che concorrono alla formazione del rapporto richiamato dal comma 1 dell'articolo 97, sono quelli "*ritraibili dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce il periodo d'imposta*". Si ricorda, pertanto, che il patrimonio netto contabile da prendere in considerazione è quello risultante alla fine del periodo d'imposta cui si applica l'istituto del *pro rata patrimoniale* e non, come previsto per la *thin capitalization rule*, il bilancio relativo all'esercizio precedente.

Si sottolinea, inoltre, che la generica formula contenuta nel comma 2, lettera a) dell'articolo 97 del TUIR, relativa al "*patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile dell'esercizio*", porta a ritenere che l'eventuale distribuzione dell'utile d'esercizio non assuma rilevanza nella fattispecie in

oggetto. Di conseguenza, il patrimonio netto deve sempre includere l'utile conseguito nel relativo periodo d'imposta.

Si fa presente, infine, che il patrimonio netto contabile deve essere incrementato degli apporti di capitale effettuati dall'associato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto. Ciò in quanto, come già chiarito, ai fini della dell'individuazione delle partecipazioni c.d. "esenti" rilevano anche i contratti in oggetto.

3. PRO RATA GENERALE

L'articolo 96 del TUIR, ammette in deduzione dal reddito “ *La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 del TUIR per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi*”.

La disposizione in esame sostituisce il vecchio articolo 63 del TUIR, apportando alcune modifiche di carattere sostanziale rispetto al sistema previgente, volte a rendere la disciplina in commento coerente con le altre norme introdotte per effetto della riforma dell'IRES.

Si sottolinea, inoltre, che, al pari di quanto disposto dagli articoli 97 e 98 del TUIR, anche la norma disciplinante il *pro rata generale* di indeducibilità degli interessi passivi non assume rilevanza ai fini dell'IRAP. Pertanto, gli interessi passivi, nell'ipotesi in cui rilevino in riferimento a tale ultima imposta, rimangono interamente deducibili.

Il comma 2 dell'articolo 96 disciplina le modalità di calcolo del *pro rata generale* di deducibilità degli interessi passivi.

In particolare, ai fini del rapporto di deducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, si prevede che:

- a) “*non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88 del TUIR, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di*

imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito". La disposizione in commento si limita ad eliminare, ai fini del rapporto di deducibilità, il richiamo effettuato dal testo previgente agli "*interessi di mora*", di cui all'articolo 109, comma 7 del TUIR. Questi ultimi, infatti, concorrono alla formazione del reddito in base al c.d. principio di cassa, ovvero solamente nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti;

- b) "*i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi, e senza tener conto delle rimanenze*". La norma in discorso non apporta modifiche rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 63 del TUIR. Al riguardo si rammenta che, come chiarito nella circolare ministeriale n. 3 del 2 febbraio 1976, i corrispettivi delle cessioni dei titoli e delle valute estere vanno computati limitamente alla quota che corrisponde all'utile lordo della cessione. Pertanto, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovranno essere dedotti i costi dei titoli ceduti, che vengono determinati sommando agli acquisti effettuati nell'esercizio la differenza tra le giacenze iniziali e le rimanenze finali;
- c) "*le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio*". La fattispecie in oggetto non presenta variazioni rispetto alla precedente versione dell'articolo 63 del TUIR. Sembra, comunque, opportuno ricordare che, a norma del comma 4 dell'articolo 86 del TUIR, le plusvalenze realizzate (ad eccezione di quelle di cui all'articolo 87 del TUIR) concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate. Pertanto in detta ipotesi, ai fini del calcolo del *pro rata generale*, la plusvalenza rileva per l'intero importo. Se, invece, la stessa è realizzata in seguito alla cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche), il contribuente ha la possibilità di scegliere se tassare detto componente positivo di reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stato conseguito ovvero in quote costanti

nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Pertanto qualora si scelga questa seconda modalità di tassazione, la plusvalenza rileva ai fini del calcolo del *pro rata generale* solo per la quota imponibile nell'esercizio. A tal fine si ricorda che la presente opzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata. Nel caso in cui la stessa non sia presentata, la plusvalenza sarà tassata per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui è stata realizzata;

- d) “*le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare*”. Al riguardo, la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003 afferma che le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni che si connotano per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR, rilevano sia al numeratore che al denominatore del rapporto. Tale disposizione, statuendo di fatto l'irrelevanza di dette partecipazioni, ai fini del calcolo del pro rata di deducibilità degli interessi passivi, accorda un vantaggio al contribuente, in quanto evita che un regime di carattere agevolativo, qual è quello della *participation exemption*, possa incidere sfavorevolmente sul pro rata in oggetto.
- e) “*gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare, indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito*”. Come è ormai noto, con l'introduzione del novellato TUIR, i dividendi concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito imponibile del percettore. In particolare;
- se percepiti da soggetti IRES, concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 5 per cento del loro ammontare (cfr. articolo 89 del TUIR);
 - se percepiti da soggetti IRPEF, che detengono la partecipazione in regime d'impresa, rilevano per una somma pari al 40 per cento del loro ammontare (cfr. articolo 59 del TUIR);
 - se, infine, sono percepiti da soggetti IRPEF, comprese le persone fisiche residenti, che non detengono la partecipazione in regime

d'impresa, concorrono alla formazione del reddito imponibile per una somma pari al 40 per cento del loro ammontare, se relativi a partecipazioni qualificate. Negli altri casi, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento (cfr. articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600);

- se distribuiti tra società che abbiano optato per il regime del consolidato fiscale, sono totalmente esclusi da imposizione, come statuito dall'articolo 122 del TUIR.

Anche per quel che concerne i dividendi, così come per le partecipazioni esenti, la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 344 del 2003 stabilisce espressamente che gli stessi rilevano sia al numeratore che al denominatore del rapporto;

f) *“i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita”*. Tale disposizione, nella sostanza, risulta identica a quella contenuta nella lettera e) ex articolo 63 del TUIR. Tuttavia, appare utile ricordare che la norma si riferisce agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Ai fini del calcolo del rapporto di deducibilità dell'articolo 96 del TUIR, pertanto, rilevano solo i c.d. “beni patrimonio”, in base alle relative risultanze catastali, determinate in applicazione dell'articolo 90 del TUIR;

g) *“le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio”*. La disposizione in esame non apporta modifiche a quanto stabilito dal vecchio articolo 63 del TUIR.

In merito al *pro rata generale* di deducibilità degli interessi passivi, si rammenta che, per effetto del comma 3 dell'articolo 96, lo stesso va applicato solo alla quota degli interessi passivi che eccede gli interessi attivi e i proventi esenti da imposta, percepiti nell'esercizio, derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a partire dal 28

novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli, sempre a decorrere dalla stessa data. Pertanto, sino a concorrenza di detti proventi e interessi esenti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione. L'eccedenza è deducibile a norma del *pro rata generale*, ma senza tenere conto, ai fini del calcolo di tale rapporto, dell'importo degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 109, comma 9, del TUIR non è comunque deducibile alcuna remunerazione dovuta:

- su titoli o strumenti finanziari comunque denominati di cui all'articolo 44 del TUIR, per la quota degli stessi che, direttamente o indirettamente, comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all'articolo 2554 del codice civile, nell'ipotesi in cui sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Da ultimo, si ricorda che dall'articolo 96 del TUIR sono state eliminate:

- la vecchia lettera g) dell'articolo 63, secondo cui i proventi dell'allevamento di animali di cui all'articolo 78 del TUIR dovevano rilevare nell'ammontare ivi stabilito. La disposizione in oggetto è stata inserita nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 56 del TUIR, avente per oggetto la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti IRE;
- il comma 4 del vecchio articolo 63 del TUIR, laddove era stabilito che gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo, non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dalle lettere c) e d) dell'articolo 10.

3.1. Pro rata generale e riporto delle perdite fiscali

Il *pro rata generale* assume rilevanza anche ai fini del riporto delle perdite.

Gli articoli 56, comma 2, ed 84, comma 1, del TUIR, infatti, prevedono che la perdita d'esercizio riportabile in diminuzione dal reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi deve essere ridotta dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare, che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Come già precisato nella risoluzione n. 126/E del 12 agosto 2005, la limitazione al riporto delle perdite scatta in presenza degli stessi componenti positivi di conto economico che, non avendo scontato alcuna tassazione, influenzano la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Tale limitazione ha lo scopo di impedire che la perdita fiscale riportabile sia influenzata da variazioni in diminuzione operate a causa di proventi che non concorrono alla formazione del reddito e che pertanto non subiscono alcuna forma di tassazione. Per detto principio, ad esempio, i proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva non riducono la perdita riportabile. Analogo discorso vale per i dividendi e le plusvalenze esenti ai sensi dell'articolo 87 del TUIR. Ciò in quanto gli stessi si considerano espressione indiretta di utili già tassati o da tassare.

A titolo di esempio, si consideri la seguente fattispecie :

Perdita fiscale	= 1.000
Proventi esenti	= 400
Plusvalenze esenti (PEX)	= 200
Interessi passivi ind. ex art. 96 del TUIR	= 50
Spese generali ind. ex art. 109 del TUIR	= 100
Perdita fiscale riportabile	= 1.000 – (400 – 50 – 100) = 750

In tal caso, la perdita fiscale riportabile è pari alla differenza tra l'intero

ammontare della perdita fiscale di periodo (1.000) e l'eccedenza dei proventi esenti non derivanti da *participation exemption* (400) rispetto alla quota indeducibile degli interessi passivi (50) e delle spese generali (100). Pertanto la perdita fiscale di periodo deve essere rettificata di 250 (ovvero $400 - 50 - 100$). Per effetto di detta limitazione, la perdita fiscale riportabile in diminuzione dal reddito dei periodi d'imposta successivi diventa pari a 750 (ovvero $1.000 - 250$).

3.2. *Pro rata generale e spese generali ex articolo 109 del TUIR*

Si rammenta, in questa sede, che, a norma dell'articolo 109, comma 5, del TUIR, le spese generali e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, ad eccezione degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96.

Nella composizione del *pro rata generale* di indeducibilità degli interessi passivi, l'articolo 96, comma 2, lettera *d*), del TUIR prevede che “*le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare*”.

Nel *pro rata generale* di indeducibilità delle spese generali, invece, l'articolo 109, comma 5, del TUIR dispone che “*Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente*”.

Attesa la diversa formulazione delle due norme, si desume che dette plusvalenze nel contesto del *pro rata generale* di deducibilità delle spese generali sono escluse sia dal numeratore che al denominatore.

Al riguardo è utile sottolineare che l'importo delle spese generali deducibili in base al predetto rapporto è quello che eccede gli interessi attivi e i proventi esenti.

Infatti, per effetto del comma 6 dell'articolo 109 del TUIR “*Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 96 che eccedono gli interessi passivi, fino a concorrenza di tale*

eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi (di cui al periodo precedente)..., e ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello ammesso in deduzione”.

Pertanto le spese generali sono indeducibili sino a concorrenza della quota degli interessi attivi e proventi esenti che eccede gli interessi passivi. La restante parte delle spese generali è deducibile solo in proporzione al rapporto di cui all’articolo 96 del TUIR.